



COMANDO POLIZIA LOCALE
Città di Ventimiglia
Provincia di Imperia

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

*(approvato con Deliberazione CC n. 58/2006 e modificato con: Deliberazione
C.C. n. 20/2007 - Deliberazione C.S. con i poteri del C.C: n. 42 /2013 del
30.10.2013 – Deliberazione C.C. n. 52 del 29/07/2019 Deliberazione CC n. 73
del 04/11/2021 e Deliberazione CC N.____ del _____)*

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 : Finalità

- 1) Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto della Città, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.
- 2) Il presente Regolamento è efficace in tutti gli spazi ed aree pubbliche nonché in quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio, salvo diversa disposizione.
- 3) Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.

Art. 2 : Funzioni di Polizia Urbana

- 1) Le funzioni amministrative di polizia urbana concernono le attività di polizia che si svolgono esclusivamente nell'ambito del territorio comunale che non sono proprie dell'Autorità dello Stato ai sensi del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e del D. Lgs. n. 112/98.

Art. 3 : Disciplina del sistema sanzionatorio

- 1) Ogni violazione alle norme del presente regolamento ovvero alle disposizioni contenute nelle ordinanze di Polizia Urbana è punita in via amministrativa con sanzioni pecuniarie secondo il procedimento e gli importi stabiliti nel titolo VII.
- 2) Alla sanzione amministrativa pecuniaria consegue, nei casi espressamente previsti, l'applicazione di diritto delle sanzioni accessorie dell'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o di interrompere l'attività abusivamente intrapresa.
- 3) Qualora alla violazione di norme di regolamento, o all'inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione, conseguano danni a beni comuni, il responsabile, fermo restando l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria ed accessoria per l'accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti al loro ripristino.
- 4) Per tutte le sanzioni applicate al rispetto del presente regolamento non è ammessa la riscossione della somma nelle mani dell'Agente accertatore, salvo i casi in cui il trasgressore o l'eventuale obbligato in solido siano residenti all'estero.

TITOLO II: TUTELA E FRUIZIONE DEI BENI PUBBLICI E SICUREZZA DELLA CONVIVENZA CIVILE

Sezione I: Disposizioni generali

Art. 4 : Prerogative dell'Amministrazione Comunale

- 1) Per ragioni di pubblica utilità connesse alla tutela, fruizione e sicurezza della convivenza in ambiente urbano, l'Autorità Municipale potrà far collocare, a carattere temporaneo o permanente, impianti di pubblica illuminazione, tabelle varie, reti tecnologiche, contenitori, elementi di arredo urbano e segnaletica stradale in adiacenza o nei muri esterni di edifici pubblici o privati.
- 2) La rimozione o il danneggiamento abusivo degli impianti installati a norma del comma precedente è soggetto alle sanzioni e alle procedure previste per l'articolo 5.

Art. 5 : Comportamenti vietati *(integrato con DGC n. del 11/2021)*

- 1) A salvaguardia della sicurezza e del decoro della città è vietato:
 - a) manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo rilascio di specifica autorizzazione;
 - b) il consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione in area pubblica e/o aperta al pubblico, ad eccezione delle superfici di somministrazione autorizzate (*i pubblici esercizi per la somministrazione di cibi e bevande, le aree di loro pertinenza compresi i dehors e le attività artigianali per la vendita di prodotti alimentari limitatamente al consumo sul posto*), fatto salvo la fascia compresa tra le ore 11,30 e le ore 15,00;
 - c) imbrattare o danneggiare monumenti, edifici pubblici o privati;
 - d) rimuovere, spostare, manomettere, imbrattare, attaccare adesivi o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, dissuasori, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;
 - e) arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati, nonché legarsi o incatenarsi ad essi;
 - f) collocare, affiggere o appendere alcunché su edifici pubblici, chiese, impianti di reti tecnologiche, pertinenze stradali o altri beni di rilevanza pubblica nonché edifici privati di importanza storico-artistica;
 - g) collocare su davanzali, balconi o qualunque altro sporto degli edifici, oggetti non adeguatamente assicurati in modo da evitare la caduta;

- h) affiggere manifesti o locandine sugli alberi e sui muri esterni degli immobili ad eccezione degli spazi appositamente allestiti dall'Amministrazione o nelle strutture autorizzate;
- i) praticare giochi di qualsivoglia genere sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi e i portici; nelle aree pedonalizzate è permesso ai bambini al di sotto dei 12 anni effettuare attività ludiche a condizione che non arrechino intralcio o disturbo, ovvero costituiscano pericolo per sé e per gli altri, o procurino danni;
- j) utilizzare gli impianti e le attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia superato il limite di 12 anni;
- k) lanciare o collocare sui veicoli in sosta volantini o simili;
- l) compiere presso le fontane pubbliche o comunque sul suolo pubblico operazioni di lavaggio;
- m) immergersi nelle fontane pubbliche o farne altro uso improprio;
- n) sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, creando intralcio al transito, nelle aiuole o sui siti erbosi;
- o) bivaccare o abbandonare rifiuti o lasciare incustoditi effetti o altro materiale;
- p) passeggiare nelle vie cittadine a piedi scalzi o a petto nudo o in costume ad eccezione delle strade che costeggiano le spiagge ed il mare;
- q) impedire l'utilizzo di strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche;
- r) spostare, manomettere, rompere i contenitori dei rifiuti o i cestini getta carta;
- s) occupazione delle panchine in modo improprio (*sdraiarsi, insudiciare le stesse anche poggiandovi i piedi, dormire e accatastare zaini, borse, sacchi e valigie*) , accatastamento di materiale atto a creare giaciglio (*materassi, cartoni, tende e di ogni altro oggetto che arrechi degrado e disordine*), stazionare e/o occupare le scale di accesso ad edifici pubblici e privati, sedersi e/o sdraiarsi su cornice vetrine pubblici esercizi ed esercizi commerciali;
- t) sparare mortaretti o simili, far uso di mazzette di plastica o di simili oggetti contundenti o atti ad offendere, schiumogeni o di ogni altro oggetto o sostanza idonea a molestare o imbrattare;
- u) produrre o provocare esaltazioni;
- v) occupare il suolo pubblico con stendibiancheria, nonché attaccare funi agli alberi o utilizzare ringhiere o parapetti pubblici per sciorinare panni di ogni genere;
- w) accostare, appoggiare, agganciare, legare, incatenare o comunque bloccare mezzi e cose agli elementi di arredo urbano, alla segnaletica o altri impianti stradali, a ringhiere, strutture o edifici pubblici e privati.

- 2) Le sanzioni relative al presente articolo, si applicano solo a condizione che il comportamento vietato indicato non sia altrimenti previsto e sanzionato in diversa disposizione del presente regolamento o da diversa norma di legge nel rispetto del principio di specialità sancito dell'art. 9 della L.689/81.
- 3) In ogni caso, le **sanzioni** nei confronti degli autori delle violazioni previste dal presente titolo II, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste, si applica, fin dalla prima violazione la sanzione amministrativa accessoria del ripristino dello stato dei luoghi ove questo ne risulti alterato. Se vi sia stato rilascio delle autorizzazioni, fin dalla prima violazione, l'Autorità Comunale dispone la sospensione dell'autorizzazione e la revoca nei casi previsti.

Art. 5 bis : Tutela del decoro in particolari luoghi *(inserito con DGC n. 52/2019 e integrato con DGC n. del 11/2021)*

- 1) Ai sensi dell'art. 9, comma 3, della legge 18/04/2017 n. 48, e degli articoli 21 e 21 bis, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, si individuano le aree alle quali si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 9, della legge 18/04/2017 n. 48:
 - Tutte le aree in cui insistono scuole, plessi scolastici, sportivi;
 - Tutte le aree in cui insistono musei, complessi monumentali, luoghi di culto e relative pertinenze;
 - Stazione Ferroviaria e tutte le aree adibite alla sosta del trasporto locale;
 - Presidi sanitari;
 - Tutte le aree destinate allo svolgimento di fiere, mercati e pubblici spettacoli;
 - Tutte le aree Aree Cimiteriali;
 - Tutti i giardini, parchi e aree verdi pubbliche, attrezzate e non, tutte le zone pubbliche per giochi bimbi, le aiuole comunali, l'Oasi del Nervia e la zona SIC del fiume Roja;
 - Tutte le aree ciclopedonali;
 - Tutte le aree interessanti il lungo mare e lungo fiume;
 - Centri commerciali;
 - Tutte le aree adibite a mercati ambulanti ed in sede fissa;
 - Via Tenda;
 - Piazzale Tenda;
 - Piazza Cesare Battisti;
 - Piazza della Libertà;
 - Piazza Marconi;
 - Piazza della Cattedrale;
 - Area Funtanin;
 - Via della Repubblica;

- Area fontana del Putto;
 - Via Roma (tratto da via Mazzini a via Bligny);
 - Piazzetta Falcone e Borsellino e Agenti delle Scorte;
 - Piazza Costituente e Zona Borgo;
 - Piazza Bassi;
 - Piazza Pertini;
 - Piazza XX Settembre;
 - Passeggiata Marconi;
 - Tutte le spiagge pubbliche;
 - Via Gramsci;
 - Tutte le zone all'interno dell'alveo del fiume Roja e quindi tutto l'argine destro e sinistro dello stesso fiume, quindi a titolo esemplificativo nelle adiacenze dell'argine nel tratto della sponda sinistra del fiume Roja dallo svincolo autostradale sino al mare e nel tratto sinistro dalla zona Peglia al mare, fermo restando l'impossibilità di stazionare impropriamente nelle zone allegabili;
- 2) È consentito agli organi di vigilanza procedere all'allontanamento dei trasgressori delle norme del presente regolamento dal luogo in cui è stata effettuata la violazione, qualora la permanenza del trasgressore sul luogo possa far continuare l'illecito.
 - 3) L'accertamento di condotte che impediscono l'accessibilità e la fruizione ai luoghi di cui all'art. 9 della legge 18/04/2017 n. 48 e s.m.e i., comporterà l'applicazione della sanzione pecuniaria da € 100,00 ad € 300,00 (P.M.R. € 100,00 entro 60 giorni dalla contestazione) con apposito verbale.
 - 4) Contestualmente all'accertamento della condotta illecita l'agente accertatore provvederà direttamente ad ordinare al trasgressore, con ulteriore e distinto verbale, l'allontanamento dal luogo in cui la violazione è stata commessa.
 - 5) Il Comando di Polizia Locale è incaricato di trasmettere i verbali, di cui ai punti precedenti, con immediatezza alla Questura di Imperia e, qualora ne ricorreranno le condizioni, procedere anche alla segnalazione ai competenti servizi socio-sanitari.
 - 6) L'inosservanza dell'ordine di allontanamento o il divieto di accesso nelle successive 48 ore comporterà l'applicazione della sanzione pecuniaria da € 300,00 ad € 900,00 (P.M.R. € 300,00 entro 60 gg dalla contestazione) e contestualmente alla contestazione della ulteriore infrazione al trasgressore verrà nuovamente ordinato l'allontanamento dal luogo della commessa violazione. Copia del relativo provvedimento verrà trasmessa con immediatezza alla Questura di Imperia con evidenziazione della reiterazione ai fini dell'eventuale applicazione dei provvedimenti di competenza per l'ipotesi di recidiva.
 - 7) Per quanto non espressamente indicato si fa riferimento alle disposizioni delle citate leggi n. 48/2017 e n. 113/2018 e loro successive modificazioni e integrazioni

“SANZIONI”

vedasi l'art. 7bis del Testo Unico sugli Enti Locali, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, che si riporta

Articolo 7-bis.

Sanzioni amministrative

- 1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.*
- 2. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.*

(articolo inserito dall'art. 16 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3)

Sezione II: Della pulizia e dell'igiene

Art. 6 : Pulizia ed igiene: obblighi

- 1) È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato.
- 2) Per le attività esercitate in chioschi, edicole o simili strutture fisse, o con banchi mobili finalizzati alla somministrazione o vendita per asporto al pubblico di alimenti o bevande, gli esercenti devono collocare all'interno dello spazio occupato contenitori di capacità idonea per il deposito dei rifiuti minuti.
- 3) I proprietari delle aree private in prossimità della pubblica via, laddove il regolamento per la gestione dei rifiuti solidi e urbani e speciali assimilati non ne sancisca già l'obbligo, devono provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti ivi depositati.

Art. 7 : Pulizia ed igiene: divieti

- 1) A tutela dell'igiene pubblica è vietato:
 - a) ammassare, ai lati delle case o innanzi alle medesime o comunque fuori dagli spazi appositamente previsti, oggetti di qualsiasi natura, organica e non;
 - b) utilizzare balconi, terrazzi e luoghi condominiali visibili dagli spazi pubblici come luogo di deposito di rottami o altri simili materiali;
 - c) compiere, in luogo pubblico o in vista dalla pubblica via, atti o esporre cose contrari alla nettezza o al pubblico decoro, o che possano arrecare pericolo o inconvenienti, nonché soddisfare alle esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;
 - d) imbrattare o alterare le acque delle fontane e delle vasche pubbliche o lavare nelle stesse indumenti o biancheria,
 - e) spaccare e segare legna sul suolo pubblico o ad uso pubblico;
 - f) gettare sul suolo pubblico qualsiasi cosa per disfarsene,
 - g) lordare il suolo pubblico con qualsiasi rifiuto cartaceo e non,
 - h) imbrattare il suolo con vernici o altro materiale indelebile;
 - i) riversare nelle caditoie, o lungo i margini delle strade, grassi, sostanze oleose ed altri liquidi derivanti da veicoli, attrezzature meccaniche o da residui di preparazione di alimenti, salvo che la tipologia e le quantità dei prodotti sversati non integrino gli estremi della violazione di specifiche leggi speciali in materia ambientale;
 - j) compiere le operazioni di lavaggio, di qualsiasi tipo di veicolo sulle aree pubbliche;

- k) gettare dalle impalcature e dai piani degli edifici materiali di demolizione che possano produrre rumori, polvere o imbrattamento sulla pubblica strada.

TITOLO III: NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 8 : Marciapiedi e portici

- 1) Fatto salvo quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti: a) Le pavimentazioni dei portici e dei marciapiedi sono costruite dai proprietari degli edifici di cui fanno parte o dall'Amministrazione Comunale; b) I proprietari degli edifici hanno l'obbligo di effettuare la manutenzione dei marciapiedi, di loro proprietà, compresi quelli prospicienti le strade.
- 2) Non si possono percorrere marciapiedi con qualsiasi tipo di veicolo, anche a trazione animale, ad eccezione dei mezzi di pulizia, dei mezzi destinati al trasporto dei bambini e delle persone aventi capacità di deambulazione sensibilmente ridotta.
- 3) Le violazioni di cui sopra comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 9 : Manutenzione degli edifici e delle aree.

- 1) I proprietari, i locatari e i concessionari di edifici sono tenuti a provvedere alla decorosa manutenzione e alla pulizia delle facciate, delle serrande, degli infissi e delle tende esterne. Gli stessi devono effettuare le manutenzioni di coperture, cornicioni, rivestimenti, ecc. al fine di garantire la sicurezza strutturale dell'immobile. Hanno inoltre l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco e al rifacimento della tinteggiatura dei rispettivi edifici ogni volta ne sia riconosciuta la necessità dall'Autorità comunale.
- 2) I proprietari o i locatari o i concessionari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici.
- 3) I proprietari devono mantenere gli edifici in buono stato di manutenzione in modo da evitare l'irregolare caduta dell'acqua piovana.
- 4) Le acque piovane che sciolano dai tetti devono essere convogliate, a mezzo di gronde debitamente installate, lungo i muri degli edifici sino al piano terra ed essere incanalate nella apposita fognatura. Gli eventuali guasti dovranno essere riparati dal proprietario.
- 5) I proprietari o i locatari o i concessionari di edifici hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia e spurgo di fosse biologiche, latrine, pozzi neri, ecc.
- 6) Gli stessi soggetti di cui al comma precedente devono provvedere alla pulizia e manutenzione delle aree cortilive, limitatamente a quelle visibili da spazi pubblici o di pubblico passaggio.

- 7) I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento su coperture di canali e pubbliche fognature, anche se intercluse in cavedi posti nel centro storico, devono mantenerle sgombre da rifiuti o materiali di ogni genere, garantendo comunque l'accesso al Comune e/o a imprese designate dal Comune per ispezioni e manutenzioni dei manufatti idraulici in questione.
- 8) Le violazioni di cui ai commi 1), 3) e 4) comportano una sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
- 9) Le violazioni di cui ai commi 5), 6) e 7) comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
- 10) Le violazioni di cui al comma 2) comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.

Art. 10 : Operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri

- 1) Le operazioni di spurgo dei pozzi neri e fosse biologiche devono essere effettuate da Ditte adeguatamente attrezzate e autorizzate allo smaltimento dei rifiuti, con idonee attrezzature munite di dispositivi atti a non disperderne i liquidi.
- 2) Le violazioni di cui al comma precedente comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 11 : Patrimonio pubblico/ privato e arredo urbano

- 1) Sui beni appartenenti al patrimonio pubblico ed arredo urbano è vietato:
 - a) apporre, disegnare ovvero incidere sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni scritti, segni o figure, salva espressa autorizzazione in deroga, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici;
 - b) modificare o rendere illeggibili le targhe con la denominazione delle vie o i numeri civici dei fabbricati, o i cartelli segnaletici fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada;
 - c) spostare le panchine dallo loro collocazione, così come rastrelliere, cassonetti, dissuasori di sosta e di velocità, attrezzature ed elementi di arredo urbano in genere ;
 - d) collocare direttamente o indirettamente su pali della illuminazione pubblica, paline semaforiche, volantini, locandine, manifesti contenenti messaggi di qualunque genere, salvi i casi di autorizzazione temporanea per il materiale celebrativo delle festività civili e religiose.
- 2) Su edifici privati, in mancanza di espresso consenso dei proprietari, è vietato apporre o disegnare sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici stessi;
- 3) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino.

Art. 12 : Nettezza del suolo e dell'abitato

- 1) Fermo restando quanto previsto per le attività mercatali, è fatto obbligo a chiunque eserciti attività mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dell'area circostante per un raggio di tre metri, qualora questa non ricada in altra occupazione autorizzata.
- 2) Fermo restando quanto previsto al successivo art.18 è fatto obbligo a chiunque abbia la disponibilità di locali a qualsiasi uso adibiti, prospettanti sulla pubblica via o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiede, anche se sottostante portici, sul quale il locale prospetta.
- 3) I contenitori per la raccolta di medicinali scaduti e delle pile esauste, quando siano collocata all'esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.
- 4) Nella esecuzione delle operazioni di pulizia, di cui ai commi precedenti, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via.
- 5) Le violazioni di cui ai commi 1), 2) e 4) comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 200,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione delle azioni e dei comportamenti contrari a quanto previsto nel presente articolo.

Art. 13 : Rami e siepi

- 1) I rami e le siepi che sporgono su area pubblica da proprietà private devono essere potati ogni qualvolta si crei una situazione di pericolo o intralcio, a cura dei proprietari o locatari.
- 2) Si possono ammettere sporgenze di rami con altezza superiore ai m 3,00, al di sopra del marciapiede, e m 5,50 se sporgono sopra la carreggiata.
- 3) I rami e comunque i residui delle potature devono essere rimossi e debitamente smaltiti a cura di coloro che ne hanno responsabilità.
- 4) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 200,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 14 : Pulizia fossati

- 1) I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni devono mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza: le condotte di cemento sottostanti i passi privati, entrambe le sponde dei fossati dei canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti le strade comunali e le aree pubbliche, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità e percorribilità delle strade.
- 2) La pulizia degli spazi suindicati deve comunque essere effettuata almeno due volte all'anno, rispettando le seguenti scadenze: per il periodo primaverile entro il 30 aprile e per il periodo autunnale entro il 30 settembre.

- 3) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 100,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 15 : Pulizia dei luoghi di carico e scarico delle merci

- 1) Chiunque carichi, scarichi o trasporti merci od altre materie, di qualsiasi specie, lasciando ingombro o sporco il suolo pubblico, deve effettuarne immediatamente lo sgombero e la pulizia.
- 2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 16 : Pulizia delle aree limitrofe a pubblici esercizi ed esercizi commerciali

- 1) Ferme restando le prescrizioni inerenti la sistemazione nei contenitori appositi previste per i Pubblici Esercizi e gli Esercizi Commerciali, i titolari e gestori di esercizi commerciali o pubblici esercizi o attività artigianali, devono provvedere alla rimozione giornaliera di immondizie, rifiuti o materiali in genere derivanti dalla loro attività, abbandonati nelle immediate vicinanze dell'attività stesso, in modo che all'orario di chiusura dell'esercizio l'area in dotazione o comunque antistante risulti perfettamente pulita.
- 2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 200,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 17 : Esposizione di panni e tappeti

- 1) E' vietato scuotere tappeti, panni ed oggetti simili su aree pubbliche o aperte al pubblico passaggio, nonché stenderli fuori dalle finestre o sopra la linea del parapetto di terrazzi o balconi prospicienti gli spazi ed aree pubbliche, se creano disturbo o pericolo.
- 2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 20,00 a € 100,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 18 : Oggetti mobili.

- 1) Gli oggetti mobili collocati sui davanzali, sui balconi o su qualunque altro sporto dell'edificio prospiciente su area pubblica o aperta al pubblico passaggio devono essere adeguatamente assicurati in modo da evitarne la caduta.
- 2) L'annaffiatura delle piante collocate all'esterno delle abitazioni deve avvenire senza creare disturbo o pericolo al pubblico transito.
- 3) La violazione di cui al comma 1) comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 200,00 e la sanzione accessoria della rimessa in pristino dei luoghi.
- 4) La violazione di cui al comma 2) comporta una sanzione amministrativa da € 20,00 a € 80,00 e la sanzione accessoria della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 19 : Operazioni di verniciatura, carteggiatura e sabbiatura svolte all'aperto

- 1) E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciare porte, finestre e cancellate o imbiancare facciate o muri di recinzione, di apporre ripari e segnalazioni per evitare danni ai passanti.
- 2) E' vietato eseguire in ambiente esterno attività di verniciatura a spruzzo, di carteggiatura e sabbiatura senza l'uso di impianti di captazione idonei ad evitare la dispersione di gas, polveri e vapori nell'ambiente circostante
- 3) Nei cantieri edili, le operazioni di sabbiatura dovranno essere condotte solo a seguito dell'uso di strumenti e/o modalità (es. teli di protezione sulle impalcature, sistemi con getto d'acqua, etc.) idonei a limitare la dispersione di polveri nell'ambiente esterno, in modo particolare nelle strade o in altre proprietà.
- 4) La violazione di cui al comma 1) comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 150,00.
- 5) Le violazioni di cui ai commi 2) e 3) comportano una sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 20 : Accensioni di fuochi

- 1) E' vietato bruciare materiali di qualsiasi tipo o accendere fuochi nel territorio comunale compresi fuochi liberi a sterpaglie, siepi, erba degli argini di fossi, scarpate nonché materiali di varia natura presenti nei cantieri edili. E' fatto salvo quanto previsto dal Regolamento Comunale dei Servizi di Smaltimento dei Rifiuti Urbani.
- 2) E' comunque vietato accendere fuochi a distanza inferiore a 100 mt dai luoghi indicati dall'art. 59, comma 2, TULPS, ivi comprese le strade. E' inoltre vietato bruciare materiali o accendere fuochi in centro abitato e in luoghi abitati ad una distanza inferiore a mt. 35 dalle abitazioni circostanti e mt 20 dai fabbricati non residenziali di altri proprietari, nonché nelle vicinanze od in prossimità delle sedi stradali.
- 3) Che, ferme restando le disposizioni maggiormente restrittive impartite dalle Autorità competenti, limitatamente ai periodi ad alto rischio di incendi, l'accensione dei fuochi per l'incenerimento dei rifiuti vegetali provenienti dallo svolgimento delle normali attività agricole, giardinaggio e silvo-pastorali, sia svolta nel rispetto delle modalità di seguito indicate:
 - a. solo nelle mattinate dei giorni feriali dall'alba alle ore 10,00 per tutto l'anno;
 - b. è fatto divieto assoluto di bruciare nelle giornate di vento;
 - c. deve essere garantita la presenza del proprietario o del conduttore del fondo per tutta la durata dell'operazione e deve essere accertato il successivo spegnimento del focolaio.

- 4) La produzione della cenere dovrà essere sparsa, come concime minerale, in prossimità di piante da giardino e/o bosco.
- 5) L'uso di bracieri, griglie e barbecue è vietato su aree pubbliche. E' consentito sulle aree private e su quelle pubbliche appositamente attrezzate.
- 6) Le violazioni di cui ai commi 1) e 2) comportano una sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00 e l'obbligo del ripristino dei luoghi.
- 7) Le violazioni di cui ai commi 3), 4) e 5) comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 100,00 e l'obbligo del ripristino dei luoghi.

Art. 21 : (annullato)

Art. 22 : Antenne

- 1) Nel centro storico ed in tutte le vie della città, le antenne televisive, siano esse terrestri o satellitari o paraboliche, devono essere centralizzate e collocate esclusivamente sulla copertura degli edifici ed in particolare, quando possibile, sulle falde interne non prospicienti la via pubblica. Non sono ammesse installazioni singole sui balconi.
- 2) Nel centro abitato sono vietati i collegamenti tra gli apparecchi riceventi e le antenne, mediante cavi volanti.

Art. 23: Decoro dei parchi e del verde pubblico: divieti

- 1) Nei parchi o nei giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aiuole e nei viali alberati è vietato:
 - a) cogliere erbe e fiori;
 - b) salire sugli alberi;
 - c) danneggiare la vegetazione;
 - d) procurare pericolo o molestie alla fauna eventualmente ospitata, sia stanziale sia migrante;
 - e) circolare con veicoli su aiuole, siti erbosi ed altre aree non destinate alla circolazione;
 - f) calpestare le aiuole;
 - g) calpestare i siti erbosi;
 - h) condurre a pascolo gli animali.

TITOLO IV: TRATTAMENTO DEGLI ANIMALI
(abrogato)

TITOLO V: DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Art. 29: Attività produttive ed edilizie rumorose

- 1) I macchinari industriali e similari, (motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, escavatori idraulici, ecc.) dovranno essere utilizzati adottando tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso e dovranno essere conformi, per quanto riguarda le emissioni acustiche, alla vigente legislazione in materia.
- 2) Le attività e le lavorazioni rumorose, anche quando rientrano nei limiti di legge, salvo deroghe alle fasce orarie sotto riportate concesse dall'Amministrazione Comunale, potranno essere esercitate esclusivamente dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle ore 15.00 alle 20.00 dei giorni feriali.
- 3) Nell'esercizio di attività anche in sé non rumorose, delle quali sia tuttavia ammessa l'effettuazione in orario notturno, come ad esempio la panificazione, dovranno essere posti in essere tutti gli accorgimenti per evitare disturbo e/o interruzione del riposo altrui, anche nell'apertura e chiusura di serrande, nella movimentazione di materiali e cose, etc.
- 4) Per i circoli privati ubicati in edifici comprendenti private abitazioni è vietato l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi e di riproduzione musicale e simili dalle ore 24.00 alle ore 7.00 salvo espressa autorizzazione per l'esercizio dell'attività in fasce orarie diverse.
- 5) Fatti salvi i limiti di orario di cui al comma 2, le attività temporanee, quali cantieri edili, le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, qualora comportino l'impiego di macchinari e di impianti rumorosi che possano comportare il superamento dei vigenti limiti di rumore ambientale, debbono essere in possesso di autorizzazione in deroga ai limiti di rumore rilasciata dal Sindaco. La domanda di autorizzazione in deroga, completa delle informazioni tecniche necessarie, va presentata al Comune almeno 30 giorni prima dell'inizio della attività temporanea.
- 6) Le violazioni di cui ai commi 1), 2), 3 e 4) comportano una sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00 ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente le emissioni sonore.
- 7) La violazione di cui al comma 5) comporta l'applicazione della sanzione prevista dell'art 10 comma 3, della L. 447/95.

Art. 30: Disciplina delle emissioni sonore derivanti dagli spettacoli o trattenimenti

- 1) Ovunque si svolgano pubblici spettacoli o trattenimenti, tanto in luogo pubblico quanto in luogo aperto al pubblico o privato, non è consentito che le emissioni sonore

possano essere udite tra le ore 23.00 e le ore 6.00 salvo deroghe in apposita ordinanza di Giunta.

- 2) I titolari di dette attività hanno l'obbligo di vigilare affinché, all'uscita dei locali, gli avventori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.
- 3) Con il rilascio delle licenze per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti devono essere specificate prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.

Art. 31: Disciplina delle emissioni sonore e nelle abitazioni private

- 1) Nelle abitazioni private non è consentito tenere in funzione apparecchiature fonti di molestie e disturbo.
- 2) Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini; la disposizione vale anche per gli analoghi apparecchi installati in esercizi pubblici e circoli privati.
- 3) I lavori di ristrutturazione di immobili non devono creare disturbo e possono essere eseguiti tra le ore 9.00 e le ore 13.00 e tra le ore 15.00 e le ore 20.00 esclusivamente nei giorni feriali.
- 4) Nelle abitazioni private l'uso di strumenti musicali è consentito con l'adozione di accorgimenti e cautele atti ad evitare il disturbo ai vicini: non è comunque consentito l'uso di strumenti musicali dalle ore 13.00 alle ore 15.00 e dalle 22.00 alle ore 08.00, salvo la totale insonorizzazione del locale in cui lo strumento musicale viene utilizzato.

Art. 32: Dispositivi acustici antifurto

- 1) I proprietari di veicoli sui quali sia stato installato un dispositivo acustico antifurto devono tarare il medesimo, affinché il segnale d'allarme non superi la durata di tre minuti ancorché lo stesso sia intermittente.
- 2) La disposizione del primo comma vale anche per i dispositivi acustici installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti, salvo che per la durata del segnale che non può, in alcun caso, superare i dieci minuti.

Art. 33: trasporto, carico e scarico rumoroso di prodotti

- 1) Il trasporto, il carico e lo scarico dei prodotti suscettibili di recare rumore vanno eseguiti adottando ogni cautela per ridurre l'emissione.
- 2) Qualora vengano utilizzati macchinari rumorosi o per il tipo di merce o di veicoli impiegati e si creino dei rumori, questi non devono avere luogo dalle ore 21.00 alle ore 07.00 e dalle ore 12.00 alle ore 15.00.

Art. 34: Schiamazzi

- 1) È proibita la pubblicità fonica senza preventiva autorizzazione comunale.
- 2) Fermo restando la normativa del codice della strada, la pubblicità fonica è consentita esclusivamente dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00 e per non più di due ore per ogni periodo.
- 3) Qualora venga effettuata con impianti fissi o con veicoli fermi, la pubblicità sonora non può essere continua, ma intervallata con pause di durata temporale non inferiore a quindici minuti ogni dieci di attività.
- 4) In ogni caso il volume dei messaggi pubblicitari e della musica eventualmente emessa deve essere contenuto entro limiti ragionevoli, tali da non recare disturbo alla quiete pubblica.

Art. 35: Luminarie

- 1) Non è soggetta a preventiva autorizzazione del Comune ma a semplice comunicazione scritta da presentarsi al Settore competente almeno 30 giorni prima dell'avvio della iniziativa e comunque dopo aver ottenuto il prescritto nulla osta dalla Polizia Locale, la collocazione di luminarie lungo le strade cittadine, sempre che si tratti di elementi decorativi ispirati alle festività, privi di qualsiasi riferimento pubblicitario.
- 2) Negli allestimenti possono essere utilizzati come supporti gli alberi, i pali di sostegno, le strutture comunali dell'illuminazione pubblica e le colonne dei portici, a condizione che gli stessi non vengano danneggiati o che non si creino situazioni di precarietà. E' in ogni caso vietato collocare ganci, attacchi e supporti in genere sulle facciate degli edifici, dei palazzi e dei monumenti, salvo che non vi sia un previo consenso della proprietà.
- 3) Le luminarie, poste trasversalmente alla pubblica via, devono essere collocate ad un'altezza non inferiore a m 5,50 dal suolo, se sovrastano parte della strada destinata al transito di veicoli, e a m 3,00 se, invece, sovrastano parte della strada destinata esclusivamente al transito dei pedoni e velocipedi.
- 4) Chiunque sia incaricato di eseguire i lavori è tenuto a presentare al Comune una dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato abilitato all'installazione di impianti elettrici, che attesti la rispondenza degli impianti e delle installazioni alle norme di sicurezza CEI, con particolare riferimento alle soluzioni adottate contro il rischio di scariche dovute ad accidentale dispersione di corrente ed alla tenuta degli occhielli e delle funi anche preesistenti, sottoposte a peso aggiuntivo. In assenza di tale dichiarazione gli impianti non possono essere installati.

- 5) Nel caso in cui la collocazione delle luminarie sia effettuata in prossimità o in corrispondenza di linee filoviarie la comunicazione pervenuta deve contenere il visto di fattibilità rilasciato dal gestore delle linee stesse.
- 6) Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a totale carico dei soggetti indicati nei commi precedenti.
- 7) Le violazioni di cui ai commi 1), 2), e 3) precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 100 a € 500 e l'obbligo del ripristino dei luoghi.

Art. 36: Addobbi e festoni senza fini pubblicitari

- 1) Previo consenso della proprietà, non è richiesta alcuna autorizzazione per collocare nelle strade o piazze e sulle facciate degli edifici addobbi, stendardi e festoni privi di messaggi pubblicitari in occasione di cerimonie religiose e civili per tutta la loro durata, fatto salvo il rispetto di quanto previsto dai commi 2) e 3) del precedente articolo.
- 2) Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a carico dei soggetti che ne effettuano il montaggio.

Art. 37: Imprenditore artigiano: disciplina e divieti

- 1) Gli imprenditori artigiani secondo le norme del presente regolamento sono suddivisi in due categorie:
 - a) operatori che producono e vendono generi alimentari;
 - b) operatori che producono beni ed effettuano servizi non compresi nel settore alimentare.
- 2) Gli imprenditori di cui al precedente capo a) sono assoggettati alla seguente disciplina:
 - a) l'attività deve essere limitata esclusivamente alla vendita per asporto dei propri prodotti, con divieto di consumo o somministrazione sul posto;
 - b) l'attività potrà essere esercitata esclusivamente nei locali adibiti a laboratorio o altro ad esso attiguo e comunicante; è vietata qualsiasi occupazione di suolo pubblico negli spazi antistanti i predetti locali con tavoli e sedie;
 - c) all'interno degli esercizi l'imprenditore può installare apparecchi di distribuzione automatica per la vendita di prodotti alimentari e non, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 17 del D. Lgs 114/98.
- 3) Per gli imprenditori di cui al precedente capo b), l'attività deve essere limitata esclusivamente alla vendita dei beni prodotti nei propri laboratori o ai servizi suindicati.

TITOLO VII:

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 38: Targhetta dell'amministratore di condominio

- 1) Gli amministratori di condomini devono provvedere ad esporre accanto al portone di ingresso dei condomini di competenza o nell'atrio degli stessi una targhetta indicante il proprio nome, indirizzo e recapito telefonico.
- 2) La targhetta, per non essere assoggettata alla normativa relativa all'imposta sulla pubblicità, deve essere inferiore ad un quarto di metro quadrato.
- 3) La targhetta, se esposta accanto al portone di ingresso di condomini siti all'interno di zone ed edifici di interesse storico, artistico, culturale ed ambientale, deve essere realizzata esclusivamente in ottone o pietra.
- 4) Le violazioni di cui ai commi 1) e 3) comportano la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo dell'adeguamento alle vigenti disposizioni.

Art. 39: Raccolte di materiali e vendite di beneficenza

- 1) Fermo restando quanto stabilito dal Regolamento Comunale sui Rifiuti Solidi Urbani per la collocazione di contenitori su aree pubbliche, la raccolta di materiali quali indumenti, carte e similari a scopo benefico ed umanitario effettuate su aree pubbliche, è soggetta all'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico, rilasciata con le modalità fissate dall'apposito regolamento comunale.
- 2) Le raccolte possono essere effettuate esclusivamente da Enti o Associazioni riconosciute con Decreto di Organi Statali o inserite in elenchi regionali o comunali dell'Associazionismo e Volontariato o ONLUS. Qualora la raccolta sia affidata da Enti o Associazioni a privati, questi ultimi devono essere in possesso della delega, in originale, firmata dal responsabile dell'Associazione o Ente.
- 3) Chi effettua la raccolta deve essere munito di tessera di riconoscimento firmata dal presidente dell'Associazione o Ente.
- 4) Le raccolte fondi su aree pubbliche sono vietate in occasione dello svolgimento dei mercati e delle fiere.
- 5) Sono in ogni caso vietate le raccolte di cui sopra in prossimità di scuole e luoghi di cura.
- 6) La violazione di cui al comma 3) comporta una sanzione amministrativa da € 25,00.
- 7) Le violazioni di cui ai commi 4) e 5) comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo del ripristino dei luoghi.

Art. 40: Accattonaggio

- 1) E' vietato raccogliere questue ed elemosine per qualsiasi motivo causando disturbo ai passanti.

- 2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo di cessare l'attività.

Art. 41: Divieto di campeggio libero

- 1) In tutto il territorio comunale, compresa la sede stradale, le piazze, i parcheggi ed altre aree di uso pubblico, è vietata l'effettuazione di qualsiasi specie di campeggio e/o attendamento, fuori dalle aree appositamente attrezzate; è inoltre vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio del Comune, di effettuare lo scarico di dette acque fuori delle aree appositamente attrezzate.
- 2) Con apposito provvedimento possono essere attivati campi di sosta temporanei per motivate esigenze e per situazioni di emergenza.
- 3) Chiunque non ottemperi a quanto sopraindicato soggiace alla sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00 e a questa consegue, di diritto, l'allontanamento immediato dal territorio comunale delle persone e dei veicoli comunque trasportati ed utilizzati ad abitazione ed ogni altro mezzo in loro possesso e/o la rimozione dei veicoli secondo le modalità dell'art. 159 del Codice della Strada avvalendosi delle Ditte private che hanno in concessione il servizio le quali provvederanno a tenere il veicolo in custodia. Le spese di intervento, di rimozione e custodia sono a carico dell'avente diritto.

Art. 42: Contrassegni del Comune

- 1) E' vietato usare lo stemma del comune, nonché la denominazione ed il logo di uffici e servizi comunali per contraddistinguere esercizi industriali, commerciali o imprese di qualsiasi genere, che non siano in gestione diretta dall'Amministrazione comunale o previo accordo con la stessa.
- 2) La violazione di cui al comma precedente, fatto salvo quanto previsto da norme specifiche, comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 200,00 e l'obbligo del ripristino dei luoghi.

TITOLO VII: SANZIONI

Art. 43: Controllo, sanzioni accessorie, esecutorietà

- 1) Il controllo sul rispetto delle norme del regolamento appartiene a tutti gli organi competenti ai sensi dell'art. 13 della L. 689/81.
- 2) Sulla scorta degli atti di accertamento sanzionatorio eseguiti dai soggetti deputati al controllo, nei casi previsti dalle singole disposizioni del presente regolamento, entro il termine massimo di 10 giorni dalla trasmissione di copia del verbale di

accertamento, l'Autorità Comunale, dispone, con ordinanza, l'applicazione delle sanzioni accessorie di natura interdittiva tassativamente determinate nel seguente elenco:

- obbligo di sospensione immediata dell'attività;
 - rimozione delle opere abusive e ripristino dello stato dei luoghi
 - sospensione dell'attività autorizzata per un periodo minimo di un giorno ad un massimo di 20 giorni.
- 3) l'ordinanza emessa possiede i caratteri dell'esecutorietà e comporta l'obbligo di disporre, a cura dell'organismo di controllo demandato per l'esecuzione, la sua esecuzione coattiva, qualora il trasgressore non vi adempia, e con il recupero delle spese in danno del trasgressore.

Art. 44: Principi regolanti l'applicazione e l'importo delle sanzioni amministrative e pecuniarie

- 1) Salva l'applicazione della disciplina di dettaglio contenuta nelle norme del presente titolo, l'applicazione delle sanzioni amministrative previste per le violazioni alle norme del presente regolamento è disciplinata dai principi contenuti nella L. 689/81 ed è assoggetta alle sue norme procedurali.
- 2) In tutte le ipotesi di violazioni contemplate dal presente regolamento è sempre ammesso il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria entro il termine di 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, nella misura del doppio del minimo o di un terzo del massimo edittale, ove più favorevole, secondo le modalità indicate nel processo verbale di accertamento.
- 3) L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie fissate nel presente Regolamento compete al Comune, nei limiti minimi e massimi previsti, in forza all'articolo 7 bis del D Lgs 267/00.
- 4) La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie può essere aggiornata (con arrotondamento per difetto alla soglia dei 50 centesimi di Euro), con deliberazione della Giunta Comunale, ogni due anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati verificatesi nei due anni precedenti.
- 5) Autorità competente a ricevere gli scritti difensivi, entro 30 giorni dalla contestazione o notifica della violazione, nonché competente ad irrogare definitivamente, con ordinanza-ingiunzione, la sanzione è il Sindaco.

Art. 45: Reiterazione delle violazioni

- 1) In caso di reiterazione delle violazioni alle norme previste dal presente regolamento, quando queste stesse siano commesse da soggetti che esercitano la propria attività dietro autorizzazione dell'Autorità Comunale o per effetto di comunicazione d'inizio

attività, con ordinanza del Dirigente preposto viene disposta la sospensione dell'attività autorizzata per un periodo, determinato in misura fissa, di tre giorni.

- 2) Si ha reiterazione quando, nei due anni successivi alla commissione di una violazione amministrativa prevista dal regolamento, lo stesso soggetto, o altro legato da rapporto di dipendenza o collaborazione con il titolare dell'attività autorizzata, commette un'altra violazione della stessa indole.
- 3) Si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle delle disposizioni diverse che, per natura dei fatti che le costituiscono o per le modalità della condotta, presentano sostanziale omogeneità o caratteri fondamentali comuni.
- 4) La rateizzazione non opera nel caso in cui l'obbligato abbia dato corso al pagamento in misura ridotta. Gli effetti della rateizzazione cessano di diritto, in ogni caso, se il provvedimento che accerta le predette violazioni è annullato.